

TRIBUNALE DI PIACENZA

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

per la **prof.ssa Teresa MESSANO** (c.f. MSSTRS64A55Z700S), nata a Melbourne (AUS) il 15.1.1964 e residente in Agropoli (SA), alla via A. De Gasperi n. 76, rappresentata e difesa – giusta procura in calce del presente atto – dagli **avv.ti Rocco Cassese** (c.f. CSSRCC71R05C495B) e **Luca Leoni** (c.f. LNELCU73M11L628S) ed elettivamente domiciliata con gli stessi in Piacenza, alla via S. Marco n. 37 (Ist. S. Eufemia) presso la ricorrente. I procuratori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al n. di fax 0974-2713944 ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata: **roccocassese@puntopec.it** e **lucaleoni@puntopec.it**,

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (c.f. 80185250588), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna;

- **l'Ufficio Scolastico Regione Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno**, in persona del Dirigente p.t., con sede in Salerno, loc. Fuorni, alla via Monticelli n. 1;

per la declaratoria di nullità ovvero per l'annullamento:

- della lettera di notifica di trasferimento e di assegnazione della titolarità sull'Ambito territoriale scolastico 0015, Regione Emilia Romagna, Piacenza, per la tipologia di posto – Classe di concorso EEEE/posto comune + lingua inglese – elaborata dalle procedure automatiche del Sistema informatico del MIUR, gestita dall'U.S.P. di Salerno con notifica da parte del suddetto Ufficio Scolastico Provinciale alla ricorrente a mezzo mail del giorno 29.7.2016;



**previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia, annullamento o
disapplicazione:**

- a)** della Circolare e relativi bollettini allegati, a firma del Dirigente p.t. dell'U.S.R. della Campania, Ambito territoriale di Salerno, contenente la pubblicazione, approvazione ed assegnazione di sede con individuazione di ambito territoriale del personale docente della scuola primaria, segnatamente per la classe di concorso della ricorrente;
- b)** dell'Ordinanza Ministeriale prot. n. 241 dell'8.4.2016 disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016-2017, *in parte qua*;
- c)** per quanto di ragione ed *in parte qua*, del Contratto Collettivo Integrativo disciplinante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016-2017;
- d)** ove occorra, *in parte qua*, della nota MIUR prot. 9520 dell'8.4.2016, avente ad oggetto: mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/16, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto l'8.4.2016;

nonché:

- per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi rivalutare la propria domanda di trasferimento da parte dell'U.S.P. di Salerno nei sensi indicati in ricorso nonché a vedersi riconosciuti i punteggi per il servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria e per lo svolgimento di numerosi progetti educativi.

FATTO:

- 1) la ricorrente è docente abilitata all'insegnamento ed ha assunto servizio nel ruolo di attuale appartenenza a far data dal 26/11/2015 per effetto della legge 107/2015 – Fascia C – GAE.



2) nell'anno scolastico 2015/2016 la stessa è stata assegnata all'I.C. Agropoli-San Marco (SA) ove ha prestato servizio sino al 31.8.16 e dove abitualmente vive con la madre, vedova e malata.

3) la ricorrente ha inoltre prestato, in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994:

ANNO SCOL.	DAL	AL	SCUOLA	NOTE DI QUALIFICA	DIRITTO RETR. ESTIVA (SI NO) (NOTA 4B)
2000/2001	23/09 2000	15/06 2001	Liceo Linguistico "Newman" Vallo della Lucania - Salerno	Docente di Madrelingua	NO
1999/2000	04/11 1999	10/06 2000	Liceo Linguistico "Newman" Vallo della Lucania - Salerno	Docente di Madrelingua	NO
1998/1999	09/10 1998	16/06 1999	Liceo Linguistico "Newman" Vallo della Lucania - Salerno	Docente di Madrelingua	NO
1994/1995	09/01 1995	29/03 1995	Liceo Linguistico "Newman" Vallo della Lucania - Salerno	Docente di Madrelingua	NO
2006/2007	08/01 2006	30/05 2007	Scuola Primaria Parificata "I Primi Passi nel Mondo" Agropoli (SA).	Insegnante di inglese	NO

4) La prof. Messano ha partecipato – com'era d'obbligo – alla mobilità territoriale imposta dalla L. 107/2015 segnalando gli Ambiti secondo il proprio ordine di preferenza (rispettivamente Campania, Basilicata, Lazio) **1° posto comune - 2° posto lingua** e segnalando anche la disponibilità all'insegnamento presso le sezioni ospedaliere e nelle scuole serali.

5) Le disposizioni previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 e susseguenti CCNI non hanno consentito l'indicazione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie né l'attribuzione dei punteggi conseguenti alla partecipazione alle attività formative dei vari Progetti espletati.



6) Ad ogni modo, all'esito delle operazioni di rito, il Centro Servizi Amministrativi di Salerno, attribuendole punti 15 (9 + 6 per il ricongiungimento al genitore) per l'Ambito di Salerno e punti 9 per tutti gli altri Ambiti, ha individuato quale sua sede definitiva di assegnazione l'Ambito 0015, Regione Emilia Romagna, risultato il più prossimo agli Ambiti sui quali aveva espresso la propria preferenza.

7) Qui vi è il primo errore da far rilevare: la ricorrente, infatti, ha maturato punti 10 e non 9 come invece erroneamente indicato dall'Ufficio.

8) Ad ogni buon conto, anche per effetto del servizio pre-ruolo svolto ella avrebbe avuto diritto ad ottenere un punteggio di gran lunga superiore, cui aggiungere per l'Ambito di Salerno punti 6 per il ricongiungimento al genitore, maturando così una posizione in graduatoria tale da garantirle senza meno l'assegnazione definitiva in una sede della Provincia di Salerno ovvero, in ogni caso, in una ben più vicina alla propria residenza rispetto a quella ottenuta.

9) La valutazione e l'esame delle domande di mobilità territoriale avanzate dagli assunti con il piano straordinario approvato con la legge 107/2015 sono avvenuti sulla base di un algoritmo predisposto da una società affidataria da parte del Ministero che – per precisa e testuale dichiarazione dello stesso MIUR – ha potuto scontare errori nell'ambito di una percentuale del 10% (per comprendere di cosa si parla basti segnalare che gli insegnanti interessati al processo di mobilità sono circa 120.000 sicché gli errori potrebbero riguardare oltre 12.000 docenti ed interessare così di riflesso l'intera procedura).

10) Varie e molteplici sono le irregolarità che hanno riguardato la posizione della ricorrente, sia in via derivata dall'illegittimità degli atti presupposti sia in sede di applicazione di tali atti.

11) Allo stato (e sino al 31.8.2017) la ricorrente presta servizio presso gli Istituti Comprensivi di Cortemaggiore e di Castelvetro (PC), cosa che le comporta ingentissimi disagi fisici e psicologici e le impedisce del tutto di accudire la madre, rimasta vedova ed affetta da serie patologie.



Prima di passare all'esposizione delle ragioni di diritto, appare opportuno ed utile dare conto di tre elementi essenziali che investono la vicenda, anche in via processuale.

A – la giurisdizione. Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario vertendosi in materia di procedure di mobilità, in relazione ad un rapporto di lavoro di natura privatistica discettandosi, in particolare, della corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenzae relativi alle graduatorie di reclutamento e trasferimento del personale docente (cfr. Cassazione SS.UU, 10 novembre 2010, n. 22805, secondo cui la giurisdizione amministrativa si applica – ai sensi del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 – solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento).

Nel caso in esame, dunque, deve essere valorizzata la natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione nonché l'assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto trattandosi di atti di gestione del rapporto di lavoro relativi a procedure di mobilità di docenti, a seguito della già avvenuta assunzione (cfr. Ordinanza Tribunale di Vallo della Lucania del 20.10.2016).

Inoltre, mette conto rilevare che la giurisdizione del Giudice ordinario si conferma anche laddove questi, nell'ambito del giudizio incardinato, debba "incidere" su atti amministrativi.

Ed invero, tali atti – presupposti (quali sono quelli citati in epigrafe) – incidono direttamente sul rapporto di lavoro e come tali sono conosciuti dal Giudice naturale che li disapplica se illegittimi.



Sul punto è più che consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte.

Infatti: *“Secondo la giurisprudenza di questa Corte devono ritenersi attratte nella competenza del giudice ordinario anche tutte le domande che, pur avendo formalmente ad oggetto l’impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza siano dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro, anche solo con riguardo all’acquisizione di una chance o alla modifica di prerogative inerenti allo status del lavoratore, ovvero al conferimento o revoca di incarichi dirigenziali; in altri termini, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, qualora si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita soltanto l’instaurazione del giudizio ordinario, nell’ambito del quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto presupposto e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2 (cfr. ex plurimis, Cass. SS.UU. nn. 1807/2003, 3508/2003, 22990/2004, 6635/2005)”* **(Cass. SS.UU., 7.4.2014, n. 15427).**

Nella specie non vi è dubbio che gli atti presupposti (provvedimenti di individuazione dei posti relativi all’organico da considerare ai fini della mobilità) incidono direttamente sul rapporto di lavoro della ricorrente, giacché loro mezzo rimane individuato l’ambito lavorativo nel quale avrebbe dovuto essere trasferita per effetto della procedura di mobilità territoriale attivata dalla P.A.

Di essi, pertanto, ne conosce il Giudice del Lavoro che li disapplica – ovvero li dichiara nulli e/o inefficaci – se illegittimi.

B – Il contraddittorio processuale. Sul punto va osservato come non sia necessario notificare il ricorso a tutti i potenziali contro interessati (ovvero agli insegnanti assegnati ad una sede indicata dalla ricorrente nella domanda di trasferimento) e ciò in quanto nel caso de quo non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario.



In particolare, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, atteso che il bene della vita anelato dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri bensì quello di essere rettamente assegnata ad una sede dell'Ambito territoriale Campania o ad altra indicata secondo l'ordine espresso nella domanda di mobilità, secondo i titoli ed il punteggio posseduti, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento (cfr. in fattispecie analoghe Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, ordinanza del 16.9.2016; Tribunale di Napoli, Sez. lavoro, ordinanza del 7.9.2016; Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, ordinanza del 5.10.2016; Tribunale di Vallo della Lucania, Sez. Lavoro, ordinanza del 20.10.2016).

C – richiesta di esibizione. Come già accennato, le domande di mobilità territoriale sono state esaminate sulla base di un algoritmo predisposto da una società affidataria del compito da parte del Ministero.

Il tutto è stato così gestito da un software nel quale sono stati inseriti i criteri di assegnazione, che avrebbero dovuto essere in linea con le disposizioni previste dall'O.M. 241/2016 e dal CCNI.

Orbene, è dato certo che le procedure scontino (ed abbiano per vero scontato) un coefficiente di errore che – per espressa dichiarazione dello stesso Ministro – è molto alto (addirittura del 10%) e ciò significa che si è trattato di errori di programmazione; infatti non sbaglia il software: se errori vi sono ha di sicuro sbagliato chi ha programmato il sistema inserendo criteri di assegnazione nient'affatto congeniali con le disposizioni normative.

Purtroppo, nessuno è in grado di avere accesso né al software né tanto meno all'algoritmo elaborato, sicché non sono conoscibili nel dettaglio gli errori effettivamente compiuti.

Per tal fatta, si chiede sin da ora all'Ill.mo Sig. Giudice di voler ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione del "log delle operazioni" (vale a dire il tabulato dettagliato delle operazioni di assegnazione fatta dal software) e l'algoritmo in virtù del quale sono state esaminate le domande di mobilità



territoriale, unica modalità con la quale potrà essere fornita la possibilità di effettivo controllo della rispondenza dei criteri inseriti nel software con quelli previsti dalle disposizioni normative, così da individuare gli errori compiuti i quali – nell'effetto a catena determinatosi – investono direttamente e/o indirettamente anche la posizione della ricorrente.

ooo ooo ooo

Compite tali premesse, la procedura di mobilità che ha interessato la ricorrente, con assegnazione all'Ambito 0015, Regione Emilia Romagna, Piacenza, per la tipologia di posto – Classe di concorso EEEE/posto comune + lingua inglese, è macroscopicamente illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO:

I – la ricorrente è entrata di ruolo nell'ambito Salerno. Da qui la prima incongruenza.

Difatti, l'O.M. 241/16 ha inopinatamente negato ai docenti inseriti nella fase C (in cui rientra l'attuale ricorrente) la possibilità di chiedere la mobilità su “scuola” nel limite degli ambiti della Provincia di titolarità (art. 6 CCNI fase A), ovvero negli ambiti della Provincia di assegnazione (art. 6, comma 2, CCNI fase B), concessa anche a coloro che – incardinati nelle fasi B e C avevano superato la procedura concorsuale dell'anno 2012, imponendo invece di procedere obbligatoriamente ed esclusivamente alla mobilità territoriale che investe l'intero ambito nazionale.

In altri termini, l'O.M. 241/16 – ed il susseguente CCNI – per il personale docente nella posizione della ricorrente impongono la cd. Mobilità territoriale, vale a dire in ambito nazionale.

Viceversa, il personale ricompreso nelle fasi A e B è tenuto esclusivamente ad indicare rispettivamente la scuola e, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti della sola Provincia nella quale è stato messo in ruolo.



Si è compiuta così un'inammissibile disparità di trattamento tra soggetti che, pur essendo tutti investiti dal piano straordinario di assunzione, sono stati trattati in modo differente.

D'altra parte, la situazione sostanziale tra le suddette categorie di docenti non è dissimile dal momento che alcuno di costoro è vincitore di concorso (anzi, i docenti previsti alla lett. A del comma 96 non possono neppure essere considerati idonei al concorso del 2012, giacché le regole allora previste non ammettevano posizione di idoneità).

Pertanto, il comma 100 dell'art. 1, L. 107/15 conferisce ai docenti delle fasi A e B soltanto la priorità in sede di assunzione ma non anche ulteriori privilegi quale quello di poter richiedere il trasferimento solo nell'ambito della Provincia di immissione in ruolo.

In tutta evidenza l'illegittimità compiuta nell'aver diversificato le posizioni.

Ove mai, infine, si dovesse ritenere che tale diverso trattamento consegua dal comma 108 della medesima legge, lo stesso si dimostrerebbe chiaramente violativo – per le ragioni già esposte – dell'art. 3 della Costituzione, vulnerando il principio di eguaglianza in esso conclamato, sicché si solleva questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 108, della legge 107/2015 per violazione dell'art. 3 Cost.

ooo ooo ooo

II – quanto al merito, per una corretta disamina della questione per cui è causa deve essere – seppur sinteticamente – richiamato il quadro normativo di riferimento.

Il legislatore, nel disciplinare il piano straordinario di assunzione, ha previsto, al comma 98 dell'art. 1 della legge 107/2015, che: *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di*



cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinari procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

E' stato altresì espressamente stabilito che la sede assegnata ai docenti immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni di cui al ridetto art. 1, comma 98, lett. a), b) e c), al momento dell'assunzione per l'anno scolastico 2015/2016, fosse provvisoria (art. 1, comma 73, L. 107/2015), dovendo avvenire l'assegnazione della sede definitiva per il successivo anno scolastico 2016/2017 mediante le operazioni di mobilità.

In tale prospettiva, il successivo comma 108 dell'articolo 1 ha disposto testualmente che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posto vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui*



al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati", mentre l'art. 6 del CCNI mobilità dell'8.4.2016 ha previsto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi, denominate fase A, fase B, fase C e fase D.

Con particolare riferimento alla fase C, rilevante nel caso in esame, il suddetto articolo 6 stabilisce che: *"Gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*



Del pari, l'allegato 1 (rubricato "ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo") del suddetto CCNL, nella sezione "effettuazione della Fase C, ambito nazionale", dispone: *"Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: a) Trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle preferenze nell'ordine di cui al punto III)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b.1) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto; b.2) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c.) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI dell'art. 13 del presente contratto; d.) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII dell'art. 13 del presente contratto; e.) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.*

*Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le province, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".*



Dunque, sulla scorta delle menzionate prescrizioni, ai fini della mobilità i docenti devono aver espresso preferenze territoriali in base ad un ordine individuato nella domanda. La disposizione generale di cui al citato articolo 6 statuisce chiaramente che: “la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali”; la previsione contenuta nell’allegato 1, poi, conferma che: “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.

In virtù di tanto, quindi, la graduatoria viene determinata con riguardo a ciascuna delle operazioni, ma “per ciascuna preferenza d’ambito” il che significa che vi sono tante graduatorie quante sono le preferenze di ambito complessivamente espresse.

Segue che, **quando si afferma che: “l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio” si fa riferimento alle graduatorie in relazione alle quali il punteggio è stato attribuito, ossia alle distinte graduatorie formulate per ciascuna preferenza di ambito espressa.**

ooo ooo ooo

Illustrata la disciplina di settore si può passare ad analizzare la posizione personale della ricorrente.

Orbene, la prof. Teresa Messano, nella domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità, oltre ad indicare il proprio punteggio pari a 10 ed ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare, ha richiesto l’assegnazione a scuola primaria – posto comune o lingua inglese (essendo in possesso del relativo titolo) indicando nell’apposita sezione ben 101 preferenze territoriali: segnatamente la Messano ha indicato tra le prime preferenze l’ambito territoriale Campania 0028, Campania 0026, Campania 0023, Campania 0027, Campania 0025, Campania 0024 e poi a seguire gli ambiti della Basilicata, del Lazio e della Toscana.



Ciononostante, la stessa ricorrente è stata trasferita ad una sede della Provincia di Piacenza compresa nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0015, presente al 99esimo posto del suddetto elenco delle preferenze.

Tutto ciò seppure negli elenchi dei trasferimenti si riscontrino nominativi di insegnanti che, pur avendo un punteggio inferiore rispetto al suo, hanno ottenuto l'assegnazione per una cattedra della scuola primaria facente parte degli ambiti Campania, Basilicata, Lazio, Toscana, ovvero ambiti scelti con preferenza dalla docente istante rispetto all'attuale assegnazione.

A titolo esemplificativo, dalla lettura degli "elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo emerge,, inequivocabilmente, che agli ambiti territoriali Campania, indicati dalla Messano come prime preferenze, sono stati assegnati insegnanti che concorrevano per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (posto comune o lingua inglese) ed aventi – tuttavia – un punteggio inferiore (cfr. su ambito Salerno Coccaro Rosa, punti 3; Carinci Graziella, punti 12; Loré Filomena, punti 12; Manzo Roberta, punti 15; Salito Angelamaria, punti 12; Troia Marilena, punti 15; in ambito Campania, Napoli, Cagnassi Ilaria, punti 8; De Simone Clementina, punti 3; in ambito Lazio, Latina, Lombardi Dalia, punti 7, in ambito Lazio, Rieti, Giovannelli Elide, punti 0; Mangola Claudia Natalie, punti 4; Priore Barbara, punti 6; in ambito Lazio, Roma, Bifulco Angelica, punti 6; Baldassi Silvana, punti 0; Belli Alessandra, punti 0; Barbi Debora, punti 0; Bardaro F. Paolo, punti 0; Bertolini Ilaria, punti 7; Cacciapuoti Clelia, punti 5; Chianello M. Rosaria, punti 0; Chiaradonna Cinzia, punti 7; Capograsso Federica, punti 6; Capuano Maria, punti 6; Carleo Mariarosaria, punti 6; Caruso Simona, punti 0; Cosoleto Maria Antonia, punti 7; Catalano Carla, punti 0; Cotroneo Danila, punti 0; Cavaliere Marianna, punti 3; Deidda Carla, punti 0; D'Elia Arianna, punti 1; De Martino Valeria, punti 7; D'Angelo Rossella, punti 7; Di Nino Alessandro, punti 0; Eduardo Giuseppina, punti 0; Di Vizio Francesca, punti 7; Federico M.C. Bruna, punti 4; Galdiero Anna, punti 3; Gorga Maria Carmela,



punti 3; Agosta Valeria, punti 3; Alberto Carmen, punti 5; Liga Angela, punti 0; Lombardi Feliciano, punti 7; Longo Valentina, punti 6; Lopreiato Maria Giovanna, punti 5; Magliulo Assunta, punti 0; Milici Concettina, punti 6; Malagrino' Emilia, punti 6; Mandolesi Susanna, punti 3; Marcelli Simona, punti 3; Marino Ilaria, punti 3; Marineo Susanna, punti 0; Marzano Cuono, punti 5; Mezzacapo Venera, punti 8; Pallaria Daiana, punti 6; Parisi Chiara, punti 7; Operoso Nicolina, punti 2; Prota Belinda, punti 8; Pirozzi Francesco, punti 1; Pascale Giuseppina,, punti 0; Oricchio Valentina, punti 4; Rega Emiliana, punti 0; Russo Maria, punti 7; Russo Antonietta, punti 0; Scaccia Chiara, punti 8; Scocca Ornella, punti 5; Scalzone Amelia, punti 1; Sfrezzichini Valentina, punti 3; Santaniello Monica, punti 7; Spanò Maria, punti 0; Sposato M.T. Rosalinda, punti 3; Sirufo Annunziata, punti 3; Tranchida Antonina, punti 0; Aterrano Roberta, punti 4; Varletta Anna Raffaella, punti 6; Varquez Patrizia, punti 0; Virzì Giuseppina, punti 0; Vitelli Concetta, punti 4; Vitiello Antonietta, punti 0, e così via anche negli altri ambiti del Lazio, della Toscana e di quelli ulteriori scelti dalla ricorrente con preferenza rispetto a quello al quale è stata assegnata).

Né potrebbe validamente sostenersi (come a volte fatto dal Ministero in sede di difesa in giudizio) che taluni insegnanti con punteggio inferiore a quello della ricorrente abbiano ottenuto l'assegnazione di una cattedra in Campania, Basilicata o Lazio in quanto avrebbero indicato come priorità nella domanda di trasferimento il posto di "lingua" piuttosto che quello "comune".

Siffatta indicazione, difatti, deve essere calata nella disciplina contrattuale dell'art. 6 CCNI mobilità dell'8.4.16 che pone a fondamento della procedura di mobilità il criterio delle preferenze d'ambito e del più elevato punteggio (in assenza di titoli di precedenza).

Sicché, il disposto ministeriale andrà senza dubbio interpretato nel senso che se un docente esprime come prima preferenza il posto comune e come seconda la lingua inglese ove nel primo ambito territoriale di preferenza indicato (e sempre



tenuto conto del punteggio assegnato a ciascun docente) non siano presenti i posti relativi alla prima tipologia richiesta l'amministrazione è senz'altro tenuta ad analizzare la seconda preferenza, sempre nel medesimo ambito, e soltanto in caso di insussistenza anche della seconda tipologia di posto scorrere nel successivo ambito territoriale di preferenza e così via.

In altri termini, solo nel caso di assenza di posti disponibili sia di tipo comune che di lingua inglese, nel primo ambito territoriale scelto dalla ricorrente, l'amministrazione avrebbe dovuto ricercare un nuovo posto nell'ambito territoriale successivo secondo il suo ordine di preferenza e nel rispetto del punteggio posseduto.

Così non è avvenuto e dunque si profila chiara l'illegittimità commessa dall'amministrazione datrice di lavoro, la quale ha assegnato numerose sedi disponibili comprese negli ambiti territoriali Campania, Basilicata, Lazio, Toscana etc. (si rammenta, ambiti indicati dalla ricorrente in preferenza rispetto a quello in cui è stata poi trasferita) a docenti con punteggio inferiore aspiranti ad una medesima cattedra nella scuola primaria.

Tale *modus operandi* si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in conformità ai principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. sanciti dall'art. 97 Cost. ed in violazione dell'art. 1, co. 108, della legge 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza) e, infine, dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola dell'8.4.2016.

Dovrà pertanto riconoscersi il diritto della ricorrente, previa declaratoria di illegittimità e disapplicazione degli atti qui impugnati, ad essere assegnata in una sede dell'ambito territoriale Campania o ad altra più prossima a quella tutt'oggi occupata, nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso.

ooo ooo ooo

III – La ricorrente, come chiesto dalle disposizioni, ha indicato in ordine di preferenze le Province e gli ambiti della Regione Campania, Basilicata e Lazio.



Le è stato assegnato invece l'ambito 0015 Emilia Romagna, indicato al novantanovesimo posto tra le sedi preferite, col che si dovrebbe ritenere che – a seguito delle fasi A, B e C – si siano esauriti tutti i posti disponibili negli ambiti per i quali la stessa aveva espresso prioritariamente preferenza.

Non è stato invece così, atteso che vi è prova del fatto che a docenti inclusi nella fase D sono stati attribuite sedi negli ambiti della Campania, Basilicata e Lazio.

Orbene, la fase D costituisce fase eventuale ed aggiuntiva per il personale della fase B immesso nei ruoli ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. A, della legge 107/15 e per gli assunti da fase Zero ad A (art. 6 CCNI) laddove costoro abbiano inteso partecipare non solo alla mobilità su scuola ovvero su ambiti della Provincia nella quale sono stati immessi in ruolo, ma anche alla mobilità nazionale (indicando, nell'ordine di preferenza, sino a 100 Province).

In tale ultimo caso sono disponibili per la mobilità solo i posti vacanti in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi A, B e C (artt. 6 e 8 CCNI 2016/2017 mobilità).

Sennonché, come detto, numerosi posti negli ambiti Campania, Basilicata e Lazio sono stati ricoperti da docenti inseriti nella fase D e tali posti, al contrario, avrebbero dovuto essere prioritariamente messi a disposizione della ricorrente, incardinata nella fase C.

ooo ooo ooo

IV – Come già accennato nei dati di fatto, la ricorrente nella propria domanda di mobilità ha anche reso la propria disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali e su posti ospedalieri.

Orbene, tale disponibilità le conferisce il diritto (art. 9, comma 3, e art. 13, comma 3, O.M. 241/16) ad essere assegnata ad ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore rispetto a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.



A quanto è dato comprendere, però, il sistema ha semplicemente pretermesso la verifica di tali vacanze e disponibilità, facendo così venir meno il diritto della ricorrente a vedersi assegnata – anche con punteggio inferiore – su tali posti.

ooo ooo ooo

V – Nell’Allegato D (e connesse note) all’O.M. 241/16 è stato ritenuto valutabile il servizio pre-ruolo solo se svolto nelle scuole statali o pareggiate.

Giova ricordare, a tal proposito, che con la legge 62/2000 il sistema di istruzione nazionale è stato composto – senza alcuna discriminazione – dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Non aver assegnato il punteggio relativo al servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie, pertanto, ha costituito palese disconoscimento della parità scolastica voluta dall’art. 33 Cost. e realizzata poi con la legge 62/2000.

Tanto ha radicalmente inciso sulla posizione della ricorrente alla quale sono stati sottratti ben 6 punti (punteggio calcolato ai sensi dell’art. 485, D.lgs. 297/94, il quale assegna punti 3 per i primi quattro anni di insegnamento con un minimo di gg. 180 per ciascun anno scolastico), cifra che in virtù della quale le sarebbe stata garantita un’assoluta preminenza nelle scelte con assegnazione di sede nell’ambito Salerno o al più Campania.

ooo ooo ooo

VI – Il trasferimento di un dipendente pubblico (nella fattispecie un docente) è ritenuto ingiusto ed erroneo quando lo pregiudica in maniera grave e irreparabile, con riferimento alla vita personale, familiare e di relazione.

Illegittima, pertanto, anche secondo recenti ordinanze emanate da alcuni Tribunali (Salerno, Taranto, Trani), è l’assegnazione di un docente presso una sede eccessivamente lontana da casa in quanto pregiudica il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione e, allo stesso tempo, è in contrasto con le disposizioni del codice civile in materia di diritto/dovere di assistenza ai familiari bisognosi.



Ed è sicuramente questo il caso, laddove si consideri che la ricorrente è stata trasferita ad oltre 800 km dal paese di residenza ed ha visto in questi mesi letteralmente stravolta la propria vita, tanto da arrivare al limite dell'umana sopportazione.

E' innegabile, infatti, che il trasferimento presso una sede lavorativa distante oltre 800 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione della Messano, peraltro unica figlia a potersi prendere cura del genitore, con gravi ripercussioni soprattutto in termini di repentino sconvolgimento dei delicati equilibri familiari.

Ed invero non va sottaciuto, sotto lo specifico profilo, che la ricorrente (non sposata) ha sino ad oggi convissuto con la propria madre, gravemente ammalata e bisognosa di continue attenzioni e cure (anche per la somministrazione delle terapie).

Il subito trasferimento, in tal fatta, oltre a separare il genitore dalla figlia, ha costretto e costringe quest'ultima a continui e sfiancanti viaggi tra Piacenza ed Agropoli, nel tentativo di scongiurare il più possibile le negative conseguenze della sua lontananza.

E' superfluo, a questo punto, segnalare il patema d'animo che accompagna la ricorrente sapendo la madre sola ed in pericolo (considerato che senza l'ausilio della figlia ella non assume più neppure le medicine di cui ha vitale bisogno).

Acclarata la fondatezza del ricorso, vi è da dire che le conseguenze pregiudizievoli innanzi narrate, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, sono adeguatamente evitabili soltanto con un provvedimento giurisdizionale sollecito, idoneo a preservare il diritto invocato in un tempo ragionevolmente contenuto.

Sul punto, d'altronde è ferma la giurisprudenza nel ritenere che: *"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed*



immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del <periculum in mora>" (Trib. Civitavecchia, 10.1.2008).

Ed altresì è stato affermato che: *"in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente"* (Tribunale Roma, 26.1.2000).

Nel caso di specie, pur non reclamando l'emissione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. (visto che l'anno scolastico è ormai ampiamente in corso), si rende comunque necessaria una repentina definizione del giudizio nel merito, onde scongiurare che il prossimo anno la ricorrente si trovi a dover affrontare le stesse peripezie.

Nel frattempo la stessa continuerà a lavorare con il totale senso di abnegazione che la contraddistingue sin da quando, nel lontano 1994, entrò nel mondo della scuola, portando a compimento tutti i progetti che le sono stati affidati nell'anno scolastico in corso senza ricorrere a permessi o congedi di cui, peraltro, non ha mai inteso usufruire anche quando prestava servizio altrove.

ooo ooo ooo

RISARCIMENTO DANNO:

la ricorrente chiede, altresì, il risarcimento per tutti i danni patiti nella vicenda, patrimoniali e non.

La Messano, all'età di anni 53, è stata costretta, causa il trasferimento illegittimo, a subire una serie di pressioni psicologiche che le hanno stravolto la vita e comportato la perdita della serenità; la professoressa, che ha dovuto lasciare a casa l'anziana madre malata (come da certificazioni mediche allegate) che ora vive sola, è, a tutt'oggi, attanagliata da una serie di preoccupazioni ed ansie che le



impediscono di relazionarsi con tranquillità ed entusiasmo sia nell'insegnamento che nella vita di relazione.

Per quanto attiene i costi sostenuti, ella ha pernottato presso la struttura Santa Eufemia in Piacenza ove paga € 200,00 mensili.

I costi di viaggio sono quantificabili in € 63,00 al mese per l'abbonamento ai bus cittadini e circa € 300,00 per i viaggi tra il comune di residenza e Piacenza. A ciò si aggiungono circa 70,00 € mensili per gli spostamenti tra i due plessi in cui la ricorrente presta servizio.

ooo ooo ooo

Tanto premesso ed argomentato, la ricorrente, così come rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

previa dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia e/o disapplicazione degli atti datoriali impugnati,

- a) annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la procedura di mobilità indetta con l'O.M. n. 241/2016 e l'assegnazione definitiva della ricorrente presso l'ambito n. 0015 Emilia Romagna;
- b) accertare e dichiarare, con efficacia retroattiva, il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva nell'ambito della Provincia di Salerno 0028 ovvero negli altri ambiti indicati in via prioritaria (Campania, Basilicata, Lazio) rispetto a quello di assegnazione;
- c) per l'effetto, disporre il trasferimento immediato della ricorrente nell'ambito 0028 ovvero in un altro ambito tra quelli dalla stessa scelti in via prioritaria;
- d) accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente alla rinnovazione delle procedure di mobilità nei sensi indicati in ricorso;
- e) in via graduata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere:



- e.1) il punteggio relativo al servizio pre-ruolo svolto presso istituti scolastici paritari;
- e.2) l'assegnazione definitiva presso sede ospedaliera o scuola serale situate nell'ambito Salerno ovvero in ambiti prioritariamente indicati nella propria domanda rispetto a quello n. 0015 Emilia Romagna;
- f) condannare l'amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi per come emarginati in ricorso.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Agropoli per Piacenza, 2.1.2016

avv. Rocco Cassese

avv. Luca Leoni

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.

I sottoscritti procuratori, in nome e per conto della ricorrente, formulano istanza affinché l'On.le Giudice adito, laddove ritenuto necessario, voglia autorizzare la notificazione del ricorso, quanto ai docenti potenzialmente contro interessati, attraverso la pubblicazione sul sito del MIUR – Ufficio Scolastico regionale per la Campania, Provincia di Salerno www.csasalerno.it .

avv. Rocco Cassese

avv. Luca Leoni

